



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 12 del 26/01/2021

OGGETTO:

Determinazione delle tariffe relative all' imposta di soggiorno – Anno 2021

L'anno duemilaventuno, addì ventisei del mese di gennaio e alle ore 08:30, in Bibbona, nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge.

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo

Partecipa Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Assenti
FEDELI Massimo	Sindaco	X	-
ROSSI Simone	Vice Sindaco	-	X
MULE' Enzo	Assessore	X	-
MOBILIA Enzo Cristoforo	Assessore	X	-
SPINELLI Francesco	Assessore	-	X

3

2

Il Sindaco sospende la Giunta alle ore 11:15.

Successivamente la Giunta riprende alle ore 12:00, presenti Sindaco Fedeli, Ass. Mulè e Ass. Mobilia.

Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all'esame della delibera in oggetto.

Immediatamente Eseguibile



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il D.Lgs n. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, all'art. 4 contiene specifica normativa in materia di imposta di soggiorno;
- che in forza del citato articolo, i comuni capoluogo di provincia oltre alle unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a cinque euro per notte di soggiorno;
- che sulla base della medesima disposizione normativa il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che il Comune di Bibbona, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.2012 ha istituito, a decorrere dall'anno 2012, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, approvando il relativo regolamento recante la disciplina di detta imposta;
- che con successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.68 del 29.06.2012, n.10 del 28.03.2013 e n. 52 del 14.12.2017 sono state apportate modificazioni e integrazioni al citato regolamento;
- che con delibera consiliare n. 57 del 29.09.2020 il regolamento è stato aggiornato, secondo quanto disposto dal d.l. 34/2020- coordinato con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020;
- che con deliberazione n. 211 in data 21.12.2017, così come integrata con delibera n. 16 del 30.01.2018 la Giunta ha determinato la misura della citata imposta di soggiorno, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa di riferimento vigente in premessa richiamata e nel Regolamento comunale come sopra approvato;
- che le misure dell'imposta in vigore dal 1 gennaio 2018 risultano le seguenti:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE
Hotel 4 stelle e superiori	Euro 2,00
Hotel 3 stelle	Euro 1,50
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 0,50
Agriturismi	Euro 0,50
Campeggi	Euro 0,50
Residenze turistico alberghiere e villaggi 4 stelle e superiori	Euro 2,00
Residenze turistico alberghiere e villaggi 3 stelle	Euro 1,50
Residenze turistico alberghiere e villaggi 2 stelle	Euro 1,00
Residenze turistico alberghiere e villaggi 1 stella	Euro 0,50
Residence	Euro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art.	Euro 1,00



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. 12 del 26/01/2021

1 comma 4 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno	
--	--

RICHIAMATE altresì le deliberazioni di Giunta Comunale n. 18 del 05/02/2019 e n. 174 del 5.12.2019 di conferma delle tariffe relative all' imposta di soggiorno;

RITENUTO di dover proporre la conferma anche per l'anno 2021 delle tariffe relative all'imposta di soggiorno, come sopra riportate;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 151, secondo cui gli Enti Locali deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno;
- l'art. 172, co. 1, lett. c), secondo cui al bilancio di previsione sono allegare le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

VISTO il comma 169 dell'art. 1 della L. 296/2006 in forza del quale gli Enti deliberano le tariffe e le aliquote dei tributi di loro competenza;

VISTO il comma suddetto il quale stabilisce che:

- gli enti possono deliberare le Tariffe dei tributi entro i termini previsti da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- qualora deliberate, entro i suddetti termini, ma oltre il 1° gennaio dell'anno di riferimento, hanno comunque efficacia da tale data, in caso contrario continuano ad applicarsi quelle dell'anno precedente;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno D.M. 13.01.2021 recante ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.", (Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2021, n. 13), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021;

CONSIDERATA pertanto l'urgenza di provvedere, al fine di predisporre con celerità l'intera documentazione di cui sopra in quanto facente parte degli allegati obbligatori necessari per l'approvazione della proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023;

UDITA la relazione dell'Assessore alle Finanze;

VISTE le disposizioni di legge in materia;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO il Regolamento generale per la gestione delle entrate tributarie ed extratributarie;

VISTI gli allegati pareri espressi in conformità dell'art. 49, comma 1, del T.U. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti legalmente resi;



CON VOTI UNANIMI palesemente espressi,

DELIBERA

- Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di confermare le tariffe dell'imposta di soggiorno per l'anno 2021 con la seguente modulazione:

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE
Hotel 4 stelle e superiori	Euro 2,00
Hotel 3 stelle	Euro 1,50
Hotel 2 stelle	Euro 1,00
Hotel 1 stella	Euro 0,50
Agriturismi	Euro 0,50
Campeggi	Euro 0,50
Residenze turistico alberghiere e villaggi 4 stelle e superiori	Euro 2,00
Residenze turistico alberghiere e villaggi 3 stelle	Euro 1,50
Residenze turistico alberghiere e villaggi 2 stelle	Euro 1,00
Residenze turistico alberghiere e villaggi 1 stella	Euro 0,50
Residence	Euro 1,00
Tutte le altre strutture ricettive previste all'art. 1 comma 4 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno	Euro 1,00

- Di confermare per i clienti che stipulano contratti stagionali per l'affitto delle piazzole dei campeggi l'imposta di soggiorno in un importo annuo forfettario pari a € 60,00;
- Di Disporre per i gestori dei campeggi che stipulano contratti stagionali per l'affitto delle piazzole l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale relativa al numero di piazzole interessate da contratti stagionali ed il riversamento dell'imposta di soggiorno con le modalità previste nel vigente regolamento;
- Di provvedere ad inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento;
- Di prendere atto che la Responsabile dell'Area Servizi Finanziari è competente a porre in essere tutti gli atti connessi e conseguenti la presente deliberazione;
- Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni;



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. **12 del 26/01/2021**

- Di trasmettere in elenco la presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione all'Albo Pretorio, ai capigruppo consiliari, ai sensi del 1^a comma dell'art.125 del D.Lgs. n.267/2000.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione all'unanimità;

DELIBERA

Di dichiarare, con separata unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000 n.267.



COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

GC n. **12 del 26/01/2021**

Elenco documenti allegati alla presente deliberazione:

TESTO PROPOSTA
(S20_2021_8.rtf - 1964A881DDF58D1486ADEC5B2203F354D5D9BE40)

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(PARERE_S20_2021_8.rtf.pdf.p7m - 0B9C99EF782C1EDE153952282977764CAA18EA0)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(PARERE_S20_2021_8.rtf.pdf.p7m - D9DF01AED46FA8C65A42B0BDB0C170792489B836)

Fatto. Letto e sottoscritto.

IL SINDACO

Fedeli Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE

Di Pietro dott.ssa Daniela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
